



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/160

del 07/07/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Centro Depurazione S.r.l. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l'esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località "San Martino". **Rinnovo/Riesame.**

- **Codice SGRB:** IPPC-CH-009
- **Comune impianto:** Chieti
- **Sede impianto:** Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- **Provincia impianto:** Chieti
- **Georeferenziazione (Lat.; Lon.):** 42.385131N, 14.144739E
- **Titolarietà autorizzazione e Gestore:** CENTRO DEPURAZIONE S.r.l.
- **Sede legale:** Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi
- **Registro imprese:** Chieti-Pescara 02720730692
- **REA:** CH-416340
- **CF/p. iva:** 02720730692
- **Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006):** 5.1a, 5.3 a, 5.3 b, 5.5
- **Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006):** D9, D15, R13
- **Attività svolta/tipologia impianto:** Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
- **Potenzialità:** D9: 156.000 t/a; 516 mc/giorno per 300 g/anno; D15, R13: 256.000 t/a; 850 mc/giorno per 300 g/anno.

**L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015**

..... omissis

DETERMINA
ai sensi dell'art. 29-octies e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI - POTENZIALITA'

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. RA/92948 del 10/03/2021, alla CENTRO DEPURAZIONE S.r.l., CF/p. iva: 02720730692, l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato "Centro Depurazione S.r.l. - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), via Mazzolari, località "San Martino", sito nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, Loc. S. Martino Salvaiezzi, rientrante nelle attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006) 5.1a, 5.3a, 5.3b, 5.5; Operazioni (All. B e C, parte IV, D.Lgs. 152/2006) D9, D15, R13.



GIUNTA REGIONALE

c) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla Centro Depurazione S.r.l. (ex Depuracque S.r.l.s.u.) elencati in premessa;

d) di **AUTORIZZARE** la capacità complessiva dell'impianto secondo il seguente schema riassuntivo:

POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO

<p style="text-align: center;">CODICE IPPC 5.1 a</p> <p>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico [omissis]</p>
<p style="text-align: center;">CODICE IPPC 5.3 a</p> <p>a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza</p>
<p style="text-align: center;">CODICE IPPC 5.3 b</p> <p>Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza</p>
<p style="text-align: center;">CODICE IPPC 5.5</p> <p>Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p>

<p style="text-align: center;">OPERAZIONI (ALL. B E C, PARTE IV, D.LGS. 152/2006)</p> <p>D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)</p> <p>D15 – Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p> <p>R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p>
--

<p style="text-align: center;">POTENZIALITÀ</p> <p style="text-align: center;">D9: 156.000 t/a; 516 mc/giorno per 300 g/anno; D15, R13: 256.000 t/a; 850 mc/giorno per 300 g/anno;</p>

Art. 2

AUTORIZZAZIONI REGIONALI INTEGRATE

1. Il presente provvedimento rinnova, per quanto non modificato e/o integrato dal presente Atto, l'Autorizzazione citata in premessa (A.I.A. n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.), fissando nuove e/o ulteriori prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti a far data dalla emanazione del presente atto.



GIUNTA REGIONALE

Art. 3

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. La validità dell'A.I.A. è di **12 (dodici) anni** dalla data di scadenza dell'A.I.A. e quindi al **01/04/2032**, stante la **certificazione UNI EN ISO 14001:2015** (certificato 8231 con scadenza al 04/10/2022) trasmessa dalla ditta Centro Depurazione S.r.l. ed acquisita al prot. RA/244091 del 10/06/2021 del SGRB-dpc026.
2. Entro la data di scadenza della certificazione di cui al comma 1, l'Azienda dovrà trasmettere all'Autorità competente la certificazione aggiornata.

Art. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.
2. Emissioni in atmosfera: Vedasi QRE di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del Provvedimento.
3. BAT – Best Available Technology.
 - a) Con riferimento alla BAT 7, l'Azienda è tenuta ad aggiornare il PMC con il monitoraggio di AOX (giornaliero), BTEX mensile, COD giornaliero, CN giornaliero, HOI giornaliero, metalli giornaliero, PFOA e PFOS (se pertinenti) semestrale, indice fenoli giornaliero, azoto totale giornaliero, COT giornaliero, fosforo giornaliero, SST giornaliero **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
 - b) Con riferimento alla BAT 12, L'Azienda è tenuta ad elaborare ed attuare un piano di gestione e monitoraggio degli odori conforme alle BAT **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
 - c) Con riferimento alla BAT 17, L'Azienda è tenuta ad elaborare ed attuare un piano di gestione del rumore conforme alle BAT **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
 - d) Con riferimento alla BAT 19, L'Azienda è tenuta ad installare i necessari contatori indispensabili a quantificare tutte le voci del bilancio idrico **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
 - e) Con riferimento alla BAT 20, L'Azienda è tenuta a produrre la tabella completa dei VLE in linea con i BAT AELs, **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
4. Bacini di contenimento dei serbatoi e gestione serbatoi preliminari allo scarico.
 - a) L'Azienda, **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**, è tenuta a presentare un progetto di adeguamento del volume dei bacini di contenimento, se non già adeguati alle indicazioni di cui alle prescrizioni ARTA, giusta nota acquisita al prot. RA/240963 del 09/06/2021.
 - b) Nelle more della realizzazione degli interventi, i serbatoi dovranno essere riempiti in modo tale da rispettare il suddetto criterio, considerando il volume del bacino di contenimento attuale.
 - c) **Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA**, l'Azienda è tenuta a separare i bacini di contenimento dei serbatoi che contengono sostanze/miscela/rifiuti incompatibili. Analogamente, se presenti, si chiede di separare i bacini dei serbatoi che contengono rifiuti da quelli che non contengono rifiuti.
 - d) **Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA**, l'Azienda è tenuta a presentare uno studio di fattibilità circa la possibilità di separazione del bacino del serbatoio D40.
 - e) L'Azienda, **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**, è tenuta a presentare un documento dettagliato in cui descrive come vengono gestiti i serbatoi asserviti allo scarico.
 - f) L'Azienda, **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**, è tenuta ad apporre la necessaria ed opportuna segnaletica sui pozzetti di ispezione.
5. Scarichi idrici.
 - a) L'Azienda è tenuta al rispetto dei BAT AELs, laddove più restrittivi rispetto ai limiti di cui alla tab. 3 al. 5 alla parte III del D. LGS. 152/06, per scarico in pubblica fognatura.
 - b) L'Azienda deve riportare sul PMC i monitoraggi giornalieri che effettua, in linea con le BAT, per monitorare l'efficienza di depurazione di ogni sezione di impianto; inoltre, l'Azienda deve aggiornare il PMC con i monitoraggi degli scarichi in linea con le BAT, **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
 - c) **Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA** l'Azienda dovrà porre in essere quanto necessario per ridurre la concentrazione di azoto allo scarico.
 - d) **Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA** l'Azienda dovrà installare un proprio autocampionatore con misuratore di portata allo scarico S1.



GIUNTA REGIONALE

- e) L'Azienda è tenuta ad effettuare le verifiche di conformità effettuate sullo scarico S3 (parametri da monitorare e periodicità, come da indicazioni del Distretto ARTA di Chieti in fase di controllo) ed i VLE (tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/06 per scarico in pubblica fognatura).
6. Acque meteoriche di dilavamento.
- a) L'Azienda è tenuta ad aggiornare la planimetria della rete delle acque meteoriche di dilavamento allo stato attuale **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
7. Emissioni in atmosfera.
- a) L'Azienda è tenuta a monitorare nelle polveri di E1 i metalli di tab. B all. I parte V del D. Lgs. 152/06 (da inserire nel PMC per almeno due autocontrolli) che dovranno essere inseriti nel QRE se rinvenuti al di sopra della rilevabilità, fermo restando il rispetto dei VLE della tabella indicata, ridotti del 30% secondo la DGR 517/17.
- b) In riferimento alla centrale termica che, a seguito delle modifiche normative intercorse, è un punto di emissione soggetto ad autorizzazione, come previsto dall'art. 273 bis del D. Lgs. 152/06, **a partire dal 1 gennaio 2030** il VLE per NOx dovrà essere di 250 mg/Nmc. L'Azienda dovrà inserire nel QRE i parametri polveri (VLE 5 mg/Nmc) e SOx (VLE 35 mg/Nmc) per i quali non si dovrà procedere al monitoraggio in quanto i limiti si intendono rispettati. Nel QRE occorre inserire anche il tenore di ossigeno al 3% per la centrale termica.
- c) L'Azienda è tenuta a riportare nel PMC l'indice di iodio e l'indicazione della metodica da adottare per la determinazione dell'H2S che deve essere UNI EN 11574:2015.
- d) L'Azienda, **entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA**, è tenuta a presentare una relazione tecnica circa la convogliabilità delle emissioni diffuse. Qualora, a seguito di tale relazione risulti tecnicamente fattibile, l'Azienda dovrà presentare un progetto di convogliamento delle stesse emissioni diffuse **entro i successivi 12 mesi**.

Art. 5

RIFIUTI

1. Elenco codici EER autorizzati.
- a) L'Azienda, **entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA**, è tenuta ad aggiornare ed a trasmettere l'elenco dei codici EER, eliminando dall'elenco i codici EER dei rifiuti biodegradabili (es. 020106, 200108) e quelli dei rifiuti che sono evidentemente solidi.
- b) Nelle more della trasmissione dell'elenco dei codici EER di cui al precedente punto, è fatto divieto all'Azienda di ritirare e trattare i rifiuti non più autorizzati.
2. Procedure di verifica di compatibilità dei rifiuti prima della miscelazione.
- a) L'Azienda è tenuta a rispettare la procedura per la verifica di miscibilità che viene effettuata nell'area all'interno del laboratorio così come da elaborato presentato (All. 4, acquisito al prot. RA/174619 del 28/04/2021).
3. Separazione aree deposito rifiuti/materie prime.
- a) L'Azienda è tenuta a mantenere separate le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti da quelle adibite al deposito delle materie prime.
4. Aree stoccaggio rifiuti in colli/cassoni.
- a) L'Azienda è tenuta ad aggiornare, **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**, la tabella di riepilogo delle aree di stoccaggio e deposito rifiuti in colli/cassoni e delle relative destinazioni d'uso e quantità.
5. Zona di scarico rifiuti in attesa di accettazione.
- a) È fatto divieto all'Azienda di stoccare i rifiuti conto terzi al fuori delle aree a ciò destinate e/o attrezzate, neppure per periodi limitati.
6. Attività di miscelazione dei rifiuti prima del trattamento.
- a) L'Azienda può mescolare rifiuti con codici EER diversi e/o caratteristiche di pericolo diverse, solo per i rifiuti per i quali sia stata verificata preliminarmente la compatibilità chimica (assenza di reazioni) e solo se essi vengono trattati presso l'impianto stesso.
7. Tracciabilità rifiuti in impianto.
- a) L'Azienda è tenuta a garantire la piena tracciabilità dei rifiuti sul proprio sistema di gestione ambientale.
8. Registrazione rifiuti in ingrosso



GIUNTA REGIONALE

a) L'Azienda è tenuta a conoscere ed a registrare il peso specifico del rifiuto.

Art. 6 **GARANZIE FINANZIARIE**

1. La Centro Depurazione S.r.l. ha regolarmente prodotto le garanzie finanziarie con nota acquisita al prot. RA/238468 del 07/06/2021, adeguate ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016, che sono state accettate dal SGRB – dpc026 con nota prot.n. RA/244091 del 10/06/2021. Alla data della scadenza delle stesse l'Azienda dovrà adeguare le garanzie prodotte.
2. L'Azienda dovrà adeguare, ove necessario, le stesse garanzie a richiesta del SGRB – dpc026.

Art. 7 **PRESCRIZIONI**

1. Screening relazione di riferimento.
 - a) L'Azienda è tenuta ad aggiornare lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento ai sensi del nuovo DM **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
 - b) Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo (laddove compatibili con le prescrizioni e gli obblighi del presente provvedimento) e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti relativi a:
 - I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso, ovvero a doppia camera con monitoraggio dell'intercapedine.
 - Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
 - Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
 - Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
 - L'Azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
 - Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
 - L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
 - Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.
2. D. Lgs. 105/15.
 - a) L'Azienda procederà a caratterizzare i rifiuti detenuti come miscele, in modo da inquadrarli rispetto alle soglie del D. Lgs. 105/15.
 - b) In fase di omologa dei rifiuti pericolosi, deve essere effettuata la classificazione dello stesso ai fini dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15.
 - c) Si ritiene che debba essere implementata nella scheda di omologa una sezione per la classificazione Seveso del rifiuto. Si raccomanda di effettuare a campione verifiche di conformità all'omologa anche per tale aspetto.
 - d) Presso lo stabilimento deve essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti



GIUNTA REGIONALE

- rifiuti e altre sostanze in quantitativi superiori alla seconda colonna dell'all. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.
- e) Nel report annuale devono essere riportati i massimi quantitativi istantanei di rifiuti e sostanze pericolosi soggetti al D.Lgs. 105/15.
3. Circolare 1121/19 e D.L. 113/2018, convertito con L. 132/2018.
- a) L'Azienda è tenuta ad effettuare, **entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA**, un confronto fra quanto previsto nella circolare 1121 del 21/01/2019 e quanto attuato nell'impianto. Laddove non vi sia una piena corrispondenza l'Azienda è tenuta a predisporre un cronoprogramma di attuazione.
- b) L'Azienda è tenuta a relazionare, **entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA**, su quanto attuato in applicazione dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con Legge 132/2018, in riferimento al Piano Emergenza Interno ed agli elementi necessari per le informazioni contenute nel Piano di Emergenza Esterno.
4. End of Waste.
- a) Considerato che il processo determina l'End of Waste di alcuni materiali, l'Azienda è tenuta a confrontare l'attività con la Linea Guida SNPA 23/2020 ed a relazionare l'A.C. e l'ARTA su tale aspetto **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.
5. Reattori per chimico-fisico da R1 a R4, sezione di evaporazione.
- a) In riferimento ai reattori per chimico-fisico da R1 a R4 ed alla sezione di Evaporazione, **entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA** l'Azienda è tenuta ad inserire nel proprio SGA il bilancio di massa aggiornato.
6. Impianto trattamento fanghi
- a) In relazione all'impianto di trattamento fanghi, qualora la capacità di trattamento superi le 10 t/h, l'Azienda è tenuta a darne opportuna comunicazione all'A.C. e all'ARTA Abruzzo che avranno cura di determinarsi nel merito.
- b) L'Azienda è tenuta a presentare, **entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA**, uno studio di fattibilità di riduzione e contenimento delle emissioni odorigene e, qualora tecnicamente convogliabili, prevedere un sistema di abbattimento con predisposizione del relativo punto di campionamento.
7. Elaborati da aggiornare.
- a) Salvo quanto non diversamente specificato nel provvedimento, l'Azienda è tenuta ad aggiornare, **entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA**, la seguente documentazione:
- o ETD – Elaborato Tecnico Descrittivo;
 - o PMC – Piano di Monitoraggio e Controllo.
- b) L'Azienda è tenuta a compilare, **entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA**, la Scheda Integrativa I3 nelle parti pertinenti.

Art. 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), integrato con le disposizioni di cui al parere dell'ARTA Abruzzo acquisito con nota prot. RA/240963 del 09/06/2021, laddove non integrato dalla presente AIA. L'Azienda dovrà aggiornare il PMC **entro 3 (tre) mesi** dal rilascio dell'AIA con tutte le informazioni richieste dal citato parere ARTA.
2. Le spese occorrenti per le attività di controllo, previste nel piano di monitoraggio, sono a carico del gestore come previsto dal DM 24/04/2008 “*Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05*” ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
3. La Ditta dovrà trasmettere apposita relazione annuale, **entro il 1° giugno di ogni anno**, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia ed al Comune di riferimento, contenente:
 - relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 - eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area.



GIUNTA REGIONALE

Art. 9

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29 decies), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordecies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Per quanto non modificato e/o integrato dal presente Atto, si richiamano tutte le prescrizioni ed indicazioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i.

Art. 10

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
 - a. Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi.
 - b. Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
 - c. Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti.
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore.
4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento.
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE.
7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).
8. Rispettare le indicazioni di cui al parere ARTA in merito:
 - Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo e campionamento.
 - Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione.
 - Cessazione dell'attività.
 - Report degli autocontrolli.

Art. 11

EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per quanto non integrato e/o modificato dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale si rimanda al parere dell'ARTA Abruzzo acquisito con nota prot. RA/240963 del 09/06/2021 ed allegato alla presente.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data della presente Autorizzazione e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Art. 12

PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.



GIUNTA REGIONALE

2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 13

COMUNICAZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

1. L'azienda deve comunicazione senza ritardo e comunque **entro otto (8) ore** dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
2. Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, ripristinare il normale funzionamento nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre 48 ore**.
3. In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale ARTA competente.
4. I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli Enti, le azioni intraprese.

Art. 14

COMUNICAZIONI IN CASO DI DISMISSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il Gestore dell'impianto deve dare comunicazione della dismissione dell'attività, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA Abruzzo, Provincia.
2. Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.
3. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.
5. Tale piano deve essere trasmesso alle autorità competenti fra cui:
 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Pianificazione e Programmi;
 - Comune territorialmente competente;
 - ARTA Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente;
 - Autorità Competente per l'AIA.

Art. 15

CONTROLLI ARTA

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i.
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 16

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO



GIUNTA REGIONALE

1. L'Azienda è tenuta a presentare un'analisi puntuale degli eventuali malfunzionamenti e delle modalità di gestione, da fornire **entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA**.

Art. 17

ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

1. Sono parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento:
 - a. ALLEGATO A – Parere ARTA Abruzzo (acquisito con nota prot. RA/240963 del 09/06/2021).
 - b. ALLEGATO B – QRE, Quadro Riassuntivo delle Emissioni aggiornato (luglio 2021, acquisito con nota prot. RA/277708 del 05/07/2021).

Art. 18

TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, alla CENTRO DEPURAZIONE S.r.l. per il tramite del SUAP territorialmente competente.
2. Il provvedimento viene trasmesso alla CENTRO DEPURAZIONE S.r.l., al Comune di Chieti (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. Distretto Sub Provinciale di Chieti, alla ASL competente per territorio, nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB – dpc026 con Codice d'installazione: **IPPC-CH-009** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva.
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio – Ambiente, via Catullo n. 2, 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo)

[Firmato digitalmente]